



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 45 DEL 30/04/2020

OGGETTO: proroga Ordinanza sindacale n. 35 del 06/04/2020. Ulteriori ed urgenti misure specifiche per la limitazione del contagio da COVID-19. Utilizzo presidi di protezione individuale per naso e bocca.

IL SINDACO

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.P.C.M. 23.02.2020 contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 25.02.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 1.03.2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19";
- il D.P.C.M. 4.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 8.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 9.03.2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. 11.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale » pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 9 del 09.03.2020 recante "Disposizioni Attuative del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 117 del 14 marzo 2020 per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

Ordinanza del Sindaco N. 45 del 30/04/2020

Pagina 1 di 4

pubblica” con la quale preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, detta le misure urgenti e straordinarie per il contenimento adeguato della diffusione del COVID-19 nella regione Sardegna;

- La dichiarazione dell’OMS del 30 gennaio con la quale ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per poi con l’ultima dichiarazione dell’11 marzo definirla come "*situazione pandemica*";
- Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 con il quale sono disposte misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. 01 aprile 2020 contenente la proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, a livello locale e sull’intero territorio regionale;

TENUTO CONTO che dalle notizie in possesso dell’Amministrazione comunale, l’epidemia da Coronavirus segue una fase di riduzione che tuttavia rende ancora indispensabile adottare determinate e specifiche cautele onde evitare la ripresa della diffusione dei contagi;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 35 del 06/04/2020 “*Ulteriori ed urgenti misure specifiche per la limitazione del contagio da COVID-19. Utilizzo presidi di protezione individuale per naso e bocca*” che dispone fino alla data del 30 aprile 2020 l’obbligo di accesso ad esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mezzi pubblici e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, **esclusivamente attraverso utilizzo di idonee mascherine protettive od in alternativa protezioni per il naso e per la bocca (es. foulard o sciarpe) e guanti in modo da limitare la diffusione del virus;**

RITENUTO pertanto necessario, vista la situazione epidemiologica ancora non sotto controllo, estendere fino alla data del 31 maggio 2020 (salvo diverse disposizioni emanate a livello regionale o governativo), le predette urgenti misure specifiche per il territorio comunale più restrittive e comunque adeguate al contesto territoriale di riferimento;

RITENUTO inoltre necessario che i dirigenti degli Uffici pubblici, i titolari e i responsabili degli esercizi commerciali siano tenuti a mettere a disposizione dell’utenza, presso i locali di cui hanno la responsabilità, appositi dispenser contenenti gel igienizzante per le mani;

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell’Art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. che dispone “Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”.

VISTA la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Sassari ai sensi dell'art 54 comma 4 del D. L.vo 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

- la proroga dell'Ordinanza sindacale n. 35 del 06/04/2020 e pertanto, fino alla data del 31 maggio 2020, negli orari di apertura degli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mezzi pubblici e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, **l'accesso è consentito solo indossando idonee mascherine protettive od in alternativa protezioni per il naso e per la bocca (es. foulard o sciarpe) e guanti in modo da limitare la diffusione del virus;**
- i responsabili o i dirigenti degli Uffici pubblici e i titolari o responsabili degli esercizi commerciali sono tenuti a richiedere, all'ingresso nei predetti locali, agli avventori ed agli utenti di indossare i presidi di protezione individuale (guanti e mascherine) e in caso di rifiuto devono avvertire il locale Comando della Polizia Locale;
- i responsabili, i dirigenti degli Uffici pubblici, i titolari e i responsabili degli esercizi commerciali sono tenuti inoltre a mettere a disposizione dell'utenza presso i locali di cui hanno la responsabilità, appositi dispenser contenenti gel igienizzante per le mani;
- l'inosservanza del presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa d'importo variabile da euro 25,00 a euro 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Che le forze dell'ordine del territorio vigilino sull'adeguato rispetto del presente provvedimento.

DISPONE INOLTRE

la trasmissione del presente provvedimento:

- Alla Prefettura di Sassari;
- Al Dirigente della Protezione di Civile del Comune di Olbia;
- Al Dirigente della Polizia Locale;
- Alle Forze dell'Ordine del territorio per il controllo del rispetto del provvedimento;
- Ai Messi comunali per la pubblicazione all'Albo pretorio *on line*

Ordinanza del Sindaco N. 45 del 30/04/2020

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Olbia, 30/04/2020

IL SINDACO
Settimo Nizzi

Atto

firmato

digitalmente